

La Corte di cassazione intransigente sull'estinzione dell'illecito amministrativo da reato

L'ente scompare? La 231 resta

Solo lo scioglimento non fraudolento salva dalle sanzioni

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Lo scioglimento dell'ente non salva dalle sanzioni 231: a stabilirlo la quinta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 25492 del 5 luglio 2021, che ha chiarito che l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, punito dal dlgs 231/2001, consegue alla scomparsa fisiologica e non fraudolenta dell'ente, mentre nel caso in esame il trasferimento delle attività in favore di un ente diverso era stato fatto al fine di sottrarre il primo alle conseguenze sanzionatorie di cui al suddetto dlgs. 231/2001. Pertanto la Corte ha ritenuto che la finalità elusiva perseguita attraverso la cessazione dell'attività giustificasse l'applicazione dell'art. 33 del dlgs 231/2001, che prevede la responsabilità solidale del cessionario dell'azienda.

Il caso e l'accusa. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Trieste aveva confermato la responsabilità di una pluralità di imputati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di falso ideologico, il cui promotore e organizzatore era stato identificato nel presidente di un comitato di coordinamento cittadino di un'associazione, e aveva dichiarato un altro comitato del medesimo ente associativo senza scopo di lucro, specificamente quello provinciale di Roma, responsabile del relativo illecito amministrativo di cui all'art. 24-ter dlgs 231/2001, condannandolo al pagamento della relativa sanzione.

In particolare, l'imputazione riguardava l'associazione per delinquere finalizzata, per quanto ora rileva, al compimento di molteplici delitti di falso ideologico commessi nell'attestazione delle presenze degli studenti durante le ore di lezione, delle attività didattiche e delle prove scritte svolte dagli iscritti a due istituti scolastici paritari, un istituto tecnico e un liceo scientifico, acquisiti come rami d'azienda dal predetto comitato di coordinamento cittadino, e le cui attività, per effetto della cessazione nel dicembre 2013, erano state trasferite poi a un altro comitato, quello della provincia di Roma.

Le norme invocate dalla difesa. Avverso la sentenza di secondo grado, avevano proposto ricorso per Cas-

Cancellazione dell'ente e sanzioni 231	
La questione da risolvere	Qual è la sorte dell'illecito ex dlgs 231/2001 nel caso di scioglimento dell'ente responsabile?
Le norme di rilievo	Del dlgs 231/2001: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 27: dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune • Art. 33: nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, nei limiti del suo valore, al pagamento della sanzione pecuniaria • Art. 35: all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili Del c.p.: <ul style="list-style-type: none"> • art. 150 c.p.: la morte del reo, avvenuta prima della condanna estingue il reato
La risposta della Cassazione	Come chiarito da Cass. pen. n. 25492/2021: <ul style="list-style-type: none"> • l'estinzione dell'illecito punito dal dlgs 231/2001 consegue all'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente, poiché solo nel primo caso ricorre un caso assimilabile alla morte dell'imputato • nel caso di fraudolento trasferimento delle attività in favore di altro ente, il beneficiario è solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione 231, attesa l'identità di ratio rispetto alla cessione d'azienda

sazione, per mezzo dei difensori, non solo le persone fisiche, ma anche il comitato provinciale romano dell'ente associativo.

Risultando d'interesse, per l'approfondimento in materia 231 che offre, proprio l'impugnazione dell'ente, si lamentavano vizi motivazionali e violazione del degli artt. artt. 27 e 35 dlgs 231/2001, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione dell'illecito amministrativo originariamente contestato all'altro comitato provinciale, cessato nel 2013.

Specificamente, da un lato, l'art. 27 prevede che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune»; dall'altro lato, l'art. 35 ammette che «all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili»; ovvero, nel caso di specie, la norma la cui osservanza si invocava era l'art. 150 c.p., secondo cui «la morte del reo, avvenuta prima della condanna estingue il reato».

Si sosteneva pertanto nel ricorso sul punto che, per effetto del generale principio di cui al suddetto art. 27, e non ricorrendo un'ipotesi di fusione, scissione o cessione d'azienda, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere estinto l'illecito, prendendo atto che il comitato di coordi-

namento cittadino, titolare degli istituti scolastici in discussione, risultava essere sciolto con decorrenza dicembre 2013, con mera devoluzione dei beni all'associazione ricorrente, stante la previsione statutaria di attribuzione del patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro e il generale divieto di ripartizione dei beni ai partecipanti ad un'associazione non riconosciuta.

La scomparsa fisiologica dell'ente. Dunque, premesso sin d'ora che la Corte ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento, il quesito alla base del caso in esame, e dunque l'applicazione o meno all'ente della disposizione, relativa all'imputato, della estinzione dell'illecito per morte del reo, trova soluzione differente a seconda che la scomparsa dell'ente sia o meno truffaldina.

La giurisprudenza già in passato (Cass. pen., Sez. II, n. 41082/2019) ha riconosciuto che, laddove si verifici l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente, correlata in quel caso alla chiusura della procedura fallimentare, si verte in un'ipotesi assimilabile a quella della morte dell'imputato, dato che si è verificato un evento che inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una perso-

na giuridica non più esistente.

In effetti, tale scelta interpretativa risulta confermata dal fatto che il testo legislativo regolamenta sole le vicende inerenti la trasformazione dell'ente, ovvero la fusione o la scissione (prevedendo agli artt. 29 e 30 che, nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione, nonché, nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, precisando ancora all'articolo 70 che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile), ma non la sua estinzione, che dunque non può che essere trattata applicando le regole del processo penale, come imposto dal suddetto art. 35 dlgs n. 231 del 2001.

In definitiva, la cancellazione dell'ente dal registro dalle imprese, che consegue ad esempio alla chiusura della procedura fallimentare, produce l'estinzione della persona giuridica «accusa-

ta» e, dunque, impedisce la prosecuzione del processo, salvo che tale cancellazione piuttosto che fisiologica sia invece fraudolenta.

L'estinzione fraudolenta dell'ente. Il suesposto approdo della giurisprudenza di legittimità non è sfuggito, anzi è espressamente richiamato, dalla Cassazione nella vicenda ora in esame, la quale ha pertanto puntualizzato che l'estinzione dell'illecito punito dal dlgs. 231/2001 consegue all'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente, giacché solo nel primo caso ricorre un caso assimilabile alla morte dell'imputato.

Nel caso di specie, secondo il motivato apprezzamento dei giudici di merito, il trasferimento delle attività del Comitato di Pordenone in favore di un soggetto diverso era da ritenersi fraudolento, e realizzato al fine di sottrarre il primo alle conseguenze sanzionatorie di cui al dlgs n. 231 del 2001.

Dunque, la finalità elusiva perseguita attraverso la cessazione dell'attività ha giustificato l'applicazione dell'art. 33 dlgs 231/2001, che prevede testualmente che «nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria».

In questo caso, il legislatore individua il cessionario non come responsabile dell'illecito (che resta il cedente, ove ancora esistente come soggetto giuridico) ma come solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'art. 33 disciplina infatti il diverso fenomeno della responsabilità civilistica solidale del cessionario per il pagamento della sanzione, e, attesa l'identità di ratio rispetto all'ipotesi di cessione d'azienda, è stato ritenuto dagli Ermellini applicabile anche al caso di fraudolento trasferimento delle attività in favore di altro ente.

Nessun rilievo è stato invece attribuito alla circostanza che, per le peculiarità della vicenda concreta, fraudolenta estinzione del soggetto responsabile, quest'ultimo non fosse presente nel procedimento.

Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'ente ricorrente al pagamento delle spese processuali.